

## ALLEGATO 3

**5-01516 Fenu: Misure relative al *superbonus* e alla cessione del credito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della conferenza stampa del 16 ottobre 2023, tenutasi all'esito dell'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Gli Onorevoli evidenziano che le dichiarazioni del Ministro in relazione all'eventuale proroga degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi edilizi concernenti il *Superbonus* hanno generato accese polemiche tra gli operatori del settore, oltre ad aggravare l'incertezza sul quadro normativo degli incentivi.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se è confermata «l'applicazione, quantomeno per l'anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi *superbonus* con aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si sintetizza il quadro normativo attualmente vigente.

Per gli interventi rientranti nel *Superbonus*, nell'anno 2024, la detrazione spetta nella misura:

del 70 per cento per le spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per-

sone fisiche (comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera *d-bis*, dell'articolo 119);

del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell'articolo 119);

del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell'articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell'articolo 119).

Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al *Superbonus* elencati al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del *Superbonus* potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei

redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Tuttavia, il cennato articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al *Superbonus* per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d'interventi effettuati dai condomini;

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.

Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al *Superbonus*, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024.